

1° agosto 1928, modificato con successivo contratto 11 gennaio 1929, l'Istituto concedeva al Comune di Firenze un mutuo di L. 50.000.000 da ammortizzare in 20 anni al tasso di interesse del 6.75%.

Il Comune ha fatto ora presente che, dato l'attuale momento economico e la contrazione verificatasi nelle entrate comunali, si trova nella necessità di provvedere ad un riassetto del proprio bilancio restituendo alcuni debiti contratti a condizioni troppo onerose. Ha chiesto pertanto che l'Istituto gli consenta di restituire anticipatamente il capitale come sopra mutuato.

In proposito si fa osservare che per l'art. 5 del contratto 1° agosto 1928 il Comune ha l'obbligo di non estinguere anticipatamente il mutuo prima del 31 dicembre 1935; decorso tale termine ha la facoltà di rimborsare tutto o parte del debito con un preavviso di 6 mesi.

Il Direttore Generale sottopone la richiesta del Comune di Firenze all'On. Consiglio per le decisioni di sua competenza e perché in caso di accoglimento della stessa voglia anche indicare se debba essere richiesto al Comune un premio per la restituzione del mutuo prima